

CIRCOLARE INFORMATIVA

9 dicembre 2011

LE NUOVE REGOLE PER ANDARE IN PENSIONE

L'ennesimo cambiamento delle regole pensionistiche - il quarto nel solo anno 2011 - sta creando un forte allarme tra i colleghi che potrebbe provocare un esodo forzoso da parte di coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici.

E' bene ricordare che trattandosi di un decreto legge gli effetti sono retroattivi al 6 dicembre 2011, data di emanazione del DL, e che pertanto una domanda di pensione fatta di corsa non sottrae gli interessati dalla normativa.

Viceversa la domanda di pensione è un atto che può risultare irreversibile: infatti non è un diritto dell'interessato ritirare la domanda di pensione, è nella discrezionalità esclusiva dell'Amministrazione accogliere la richiesta di revoca della domanda della pensione.

Nonostante tutto è bene ponderare la domanda di pensione. E' utile a questo fine consultare il **VADEMECUM PER CHI DEVE ANDARE IN PENSIONE** che trovate in allegato.

Ricordiamo peraltro che **NULLA E' INNOVATO IN TERMINI DI ETA' E DECORRENZA DEL PENSIONAMENTO PER COLORO CHE HANNO MATURATO I REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE ENTRO IL 31.12.2011 CHE SONO:**

- coloro che hanno raggiunto 40 di contribuzione entro il 31.12.2011.
- coloro che hanno raggiunto quota 96 entro il 31.12.2011 (*la quota è la somma degli anni, mesi e giorni dell'età e degli anni, mesi e giorni di contribuzione*); tuttavia la quota prevede almeno 60 anni di età e 35 di contribuzione da raggiungere entrambi per intero entro il 31.12.2011.
- coloro che hanno raggiunto le quote negli anni precedenti:
 - 57 anni e 35 di contributi entro il 31.12.2007
 - 58 anni e 35 di contributi entro il 30.6.2009
 - quota 95 con almeno 59 anni e almeno 35 anni di contributi entro il 31.12.2010
- donne con 60 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione al 31.12.2009;
- donne con 61 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione al 31.12.2010;
- donne con almeno 57 anni di età e 35 anni di contribuzione che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo;
- soggetti con 65 anni al 31.12.2011.

Lo stesso decreto del 6 dicembre 2011 in fase di conversione ribadisce all'articolo 24 comma 3:
Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Pertanto potete chiedere all'Ente di appartenenza la certificazione del diritto alla pensione per maggiore rassicurazione.

IL PASSAGGIO AL CONTRIBUTIVO E' PRO RATA E NON INCIDE SU QUANTO MATURATO NEL SISTEMA RETRIBUTIVO FINO AL 31.12.2011.

In pratica chi ha un anzianità contributiva di 18 anni al 31.12.1995, ovvero un anzianità di almeno 34 anni al 31.12.2011, andrà in pensione con tutti gli anni prima del 2012 calcolati e consolidati con il sistema retributivo a cui si aggiungerà a partire dal 2012 una quota contributiva.

Il danno economico non si estende al pregresso e non si determina una riduzione della pensione già maturata semplicemente in futuro anziché incrementare la pensione del 2% (quota B del sistema retributivo): la si incrementerà di una quota contributiva che non potrà comunque essere superiore al sistema precedente. Si tratta certamente di un minor incentivo alla permanenza in servizio, ma non costituisce un danno "patrimoniale" su quanto già acquisito.

Lo stesso decreto del 6 dicembre 2011 in fase di conversione ribadisce all'articolo 24 comma 2:
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Chiara è la decorrenza del contributivo alle anzianità che decorrono dal 1.1.2012 in poi.

Tra le altre norme viene superata la rottamazione. E' possibile restare in servizio per tutto il periodo di flessibilità in uscita (da 66 a 70 anni [art. 24 comma 4 ultimo periodo]) con le garanzie dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. In pratica si può restare fino a 70 anni, aumentando il coefficiente della parte contributiva, salvo ristrutturazioni aziendali.

Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaa Assomed



Giorgio Cavallero
Vice Segretario Nazionale Anaa Assomed



VADEMECUM PER ANDARE IN PENSIONE

E' importante ricordare che non è un diritto soggettivo dell'interessato ritirare la domanda di pensione che può essere revocata solo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Stante le difficoltà economiche delle Aziende sanitarie ed il minor costo di un neo-assunto rispetto ad un soggetto pensionando, spesso le domande di pensione diventano di fatto irrevocabili. La richiesta della pensione va pertanto ben ponderata.

PRIMA DI INOLTARE LA DOMANDA DI PENSIONE VALUTARE ATTENTAMENTE:

- A)** La corretta data di pensionamento e l'importo presumibile di pensione e liquidazione.
- B)** Richiedere per tempo un estratto contributivo
- C)** Eventuali ricongiunzioni possibili.
- D)** L'effettuazione della domanda del riscatto gratuito del servizio militare.
- E)** L'utilità di eventuali riscatti (laurea, specializzazione, aspettative).
- F)** Le eventuali progressioni di carriera possibili.
- G)** Gli eventuali contratti di lavoro nazionali e decentrati non conclusi prima del pensionamento e la cadenza dei rinnovi contrattuali con particolare attenzione agli arretrati contrattuali.
- H)** Se si intende mantenere la possibilità di ottenere mutui e prestiti occorre effettuare l'opzione per il mantenimento dell'iscrizione al fondo credito dell'INPDAP al momento del pensionamento.
- I)** Se in pensione restano a carico figli studenti, richiedere all'Onaosi l'erogazione dei contributi (occorrono 30 anni di contributi), se non si hanno i 30 anni valutare se mantenere l'iscrizione volontaria all'Ente per ottenerli in seguito.
- J)** Richiedere il pagamento di eventuali ferie non godute ai sensi dell'articolo 16 della sequenza contrattuale CCNL 2005-2009.
- K)** Concordare la data del pensionamento per quanto riguarda godimento di ferie e pagamento di straordinari, tenendo conto del preavviso di 90 giorni previsto, ma a cui l'azienda può rinunciare.
- L)** Programmare la richiesta di pensione in modo da evitare discontinuità tra erogazione dello stipendio e della pensione (l'INPDAP eroga la pensione il giorno 16 del mese).
- M)** Chiarire la posizione assicurativa per quanto riguarda eventuali contenziosi in atto o sopravvenuti dopo la cessazione dell'attività, ma riferiti al periodo lavorativo, munirsi eventualmente di una polizza integrativa.

L'Anaa Assomed è a disposizione per la consulenza all'indirizzo <servizi@anaao.it> o presso le sedi regionali.

I pensionati che mantengono l'iscrizione all'Associazione conservano i servizi di consulenza, di tutela legale e della copertura fornita dal "pronto soccorso medico-legale".

Inoltre l'Anaa Assomed sta predisponendo una serie di convenzioni per la copertura assicurativa e si riserva iniziative per la tutela dei diritti degli associati in particolare per quanto riguarda il sequestro parziale e la rateizzazione della liquidazione prevista dalla recente finanziaria.

Scheda a cura di Giorgio Cavallero
Segreteria Nazionale Anaa Assomed